

IVA

Gli accordi di “call-off stock” e di “consignment stock” nella disciplina Iva degli altri paesi UE: riflessi per le imprese italiane

di Marco Peirolo

In sede contrattuale, le imprese che inviano beni all'estero devono fare particolare attenzione alla descrizione dell'operazione, in specie quando il **passaggio della proprietà** è differito al momento del **prelievo** della merce da parte del cliente.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, nella fattispecie esposta si applica la disciplina del **“consignment stock”** (R.M. 18 ottobre 1996, n. 235/E e risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005, n. 58). Con la conseguenza che la **fattura** viene emessa, in regime di non imponibilità IVA, al **momento del prelievo** o, al più tardi, alla **scadenza del termine di un anno** dall'invio dei beni in territorio estero.

È dato, tuttavia, osservare che, nell'ambito delle operazioni con controparti non residenti, è prassi distinguere tra **due ipotesi contrattuali diverse**, che sono:

- il **“call-off stock”** e
- il **“consignment stock”**.

Di regola:

- il **“call-off stock”** ha come destinataria l'**impresa industriale** che preleverà i beni per utilizzarli nel proprio **processo produttivo**;
- il **“consignment stock”** ha, invece, come destinataria l'**impresa commerciale** che preleverà i beni per **rivenderli**.

In certi Paesi, la distinzione tra le due figure contrattuali si basa però su altre considerazioni.

Nel caso, per esempio, del Regno Unito, il **“call-off stock”** presuppone che la merce sia **messa a disposizione del cliente**, mentre il **“consignment stock”** ricorre quando la merce **resta nella disponibilità del fornitore** (<https://www.uktradeinfo.com/intrastat/intrastatservices/pages/informationsheets.aspx>).

Due **ulteriori verifiche** che le imprese italiane devono compiere prima di inviare i beni all'estero riguardano:

- la **qualificazione** ai fini IVA del **trasferimento dei beni** nel Paese di destinazione e
- l'**eventuale obbligo di identificazione** ai fini IVA in tale Paese.

Come **regola generale**, l'invio della merce in altro Paese UE dà luogo ad un **acquisto intracomunitario**, con il conseguente obbligo, per l'impresa italiana, di **aprire una posizione IVA** locale. Esistono, pertanto, Paesi UE che richiedono **l'apertura della posizione IVA** (es. Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Malta, Portogallo, Spagna e Svezia).

In via di semplificazione, invece, altri Paesi UE, come il Regno Unito e la Francia, **non esigono l'identificazione** da parte del soggetto non residente.

Ipotizzando che la merce sia inviata, **nell'ambito di un "call-off stock"**, in un **Paese UE che richiede l'apertura della partita IVA** (es. Germania) da parte del fornitore non residente, la procedura che l'impresa italiana deve applicare implica:

- l'emissione della **fattura non imponibile IVA** ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993 **nei confronti della posizione IVA tedesca**. La fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello del trasferimento de beni e la **base imponibile** è determinata in funzione del **prezzo di costo** (art. 43, comma 4, del D.L. n. 331/1993);
- l'**annotazione della fattura**, distintamente, nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese di trasferimento dei beni in Germania;
- la **presentazione del modello INTRA 1-bis**;
- l'emissione della **fattura di vendita**, per mezzo della posizione IVA tedesca, per i beni prelevati dal cliente. In applicazione all'art. 219-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, la fattura contiene **l'addebito dell'IVA**, in quanto l'obbligo di *reverse charge*, in Germania, non è stato generalizzato.